



ORIGINALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/59

del 22.10.2015

**DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE – GOVERNO DEL TERRITORIO
POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

OGGETTO: D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. Ditta COCCIA AMBIENTE Srl – Via Nazianale per Teramo 279, 64021 GIULIANOVA (TE) – P.I. n. 01694240670. Proroga della autorizzazione regionale n. DN7/107/17.11.2005 e s.m.i. per la gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore e loro parti, (fase gestionale di cui alla parte IV del T.U.A. **D 15/R13**), nel Comune di Giulianova (TE), e contestuale accorpamento delle aree già autorizzate con DN3/1093 del 13.12.2006.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il vigente quadro normativo comunitario in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto “Norme in materia ambientale”;

VISTO l’art. 196 del D.L.gs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Competenze delle Regioni*”;

RICHIAMATO l’art. 208 del predetto D.Lgs 152/06, recante: “*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*”;

RICHIAMATI gli adempimenti e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come riportato all’art. 188 ter del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002 “*Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti*” e s.m.i.;

RICHIAMATE le disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. “end of waste”- criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, e con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento;

VISTI i DD.MM. 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161, recanti norme per il l’avvio a recupero dei rifiuti in procedura semplificata;

VISTO il D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”, pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;

VISTA la D.G.R. n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto: “Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005”;

VISTA la D.G.R. n. 640 del 19 settembre 2011, avente per oggetto “ Direttive relative ai veicoli fuori uso a due ruote”;

RICHIAMATA la DGR n. 778 dell’11.10.2010 avente per oggetto: “*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione*”;

RICHIAMATA la DGR n. 1192 del 04.12.2008, avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”*”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3 Speciale del 14.01.2009;

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007 e successiva DGR n. 808 del 31.12.2009, inerente: “*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 – Modifiche ed integrazioni*”;

RICHIAMATA la DGR n. 1227 del 29.11.2007, inerente: “*D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti*”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DN3/01 dell’11.01.2008, avente per oggetto: “*D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*”;


VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998, concernente: “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998, concernente: “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 14.05.1998;

RICHIAMATA la determinazione di questo Servizio n. DN3/1093 del 13.12.2006, avente per oggetto “ *Ditta Coccia Nicola S.S. n. 80 loc. Villa Volpe 64021 GIULIANOVA (TE). Rinnovo autorizzazione n. 077 del 08.11.2001 per l’esercizio delle attività di un centro di autodemolizione, recupero materiali e rottamazione veicoli a motore e loro parti*”, sito in loc. Villa Volpe del predetto Comune, foglio n. 29, p.lla n. 664, avente una potenzialità massima annua pari a 600 veicoli in ingresso all’impianto, esclusivamente per il CER 160104*, per una superficie di mq. 3.130, avente validità stabilita in anni dieci a partire dal 13.12.2006;

RICHIAMATA, altresì, la successiva determinazione dirigenziale n. DN3/174 del 19.05.2008, intestata alla Ditta Coccia Nicola e avente per oggetto “*Rinnovo dell’autorizzazione regionale n. DN7/107 del 17.11.2005 per la realizzazione dell’ampliamento di un centro di autodemolizione in loc. Villa Volpe S.S. n. 80 64021 Giulianova (TE). RINNOVO, limitatamente alla fase di realizzazione dell’impianto*”, foglio n. 29 p.lla n. 658 per una superficie pari a mq. 4.350;





DATO ATTO che l'area di impianto autorizzata con DN3/1093/2006 è in esercizio sino alla data del 13.12.2016, mentre l'area autorizzata con provvedimento dirigenziale n. DN3/174/2008 risulta oggetto di collaudo finale effettuato in data 20.03.2009, relativamente alla messa in esercizio comunicata a far data dal 06.10.2008, con conseguente scadenza delle operazioni gestionali fissate al 06.10.2013;

RICHIAMATE le ulteriori determinazioni dirigenziali rilasciate dallo scrivente Servizio, qui di seguito elencate:

1. DN7/107 del 17.11.2005, concernente l'ampliamento dell'impianto già autorizzato con provvedimento n. 77/2001;
2. DN3/33 del 20.03.2007, avente per oggetto "Integrazione della Determinazione n. DN3/1093 del 13.12.2006", concernente l'espressa attribuzione delle fasi D15 e R13, indicate negli allegati B e C alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relativamente all'impianto in argomento;
3. DN3/96 del 30.07.2007 con la quale è stato approvato il Piano di Adeguamento dell'impianto presentato dalla Ditta COCCIA NICOLA, riferito alla porzione di impianto già autorizzata con provvedimento regionale n. 77 del 08.11.2001;
4. DN3/206 del 24.06.2008, con la quale si è provveduto alla volturazione a favore di COCCIA AMBIENTE Srl tutte le precedenti autorizzazioni regionali in materia di gestione di rifiuti rilasciate a favore della Ditta COCCIA NICOLA;
5. DR4/5 del 21.01.2010, con la quale si è preso atto della attivazione di variante non sostanziale all'impianto in argomento, consistente nell'avvio a rottamazione di un quantitativo pari a 250 unità/anno di veicoli a due ruote (ciclomotori), in sostituzione di n. 50 autovetture/anno;

VISTA la nota inoltrata dalla Ditta COCCIA AMBIENTE Srl in data 21.03.2011, acquisita al protocollo regionale al n. RA/68037 del 25.03.2011, con la quale si chiede l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche provenienti dai piazzali dell'impianto, il cui stato di fatto risulta dalla planimetria presentata, Ta. 1/1 del 02/2011, scala 1:250;

VISTA la ulteriore istanza inoltrata dalla Società in oggetto in data 05.11.2013, acquisita al protocollo regionale in data 12.11.2013 al n. RA/280279, con la quale si chiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio quinquennale dell'ampliamento dell'impianto autorizzato con DN7/107/2005 e poi con DN3/174/2008, avviato a far data dal 06.10.2008, collaudato in data 20.03.2009 e, pertanto, in scadenza al 06.10.2013; inoltre l'Azienda chiede la predisposizione ed il rilascio di un solo atto autorizzativo, per l'intero impianto; nella stessa istanza l'Azienda comunica la prosecuzione dell'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti invocando le disposizioni di cui al co. 12, dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio prot. n. RA/305924 del 06.12.2013, con la quale si avvia il procedimento istruttorio derivante dall'istanza inoltrata dalla Azienda in oggetto in data 05.11.2013; nella nota regionale si prende atto del prosieguo delle attività in virtù delle citate disposizioni contenute dall'Art. 208, co. 12 del Decreto Legislativo; nella nota di avvio di procedimento si chiede al competente Distretto di ARTA Abruzzo e alla Provincia di Teramo di esprimere proprio parere anche in ordine alle normative in materia di emissioni in atmosfera e scarichi idrici;

VISTA la nota della Provincia di Teramo – Settore B5 – Appalti Turismo Agricoltura Ambiente – Gestione Rifiuti O.P.R., prot. n. 42723 del 14.02.2014;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio n. RA/181883 del 07.07.2014, con la quale a seguito di quanto precedentemente esposto nella nota regionale datata 06.12.2013, prot. n. RA/305924, si invita la Ditta interessata a voler dare immediato seguito alla nota della Provincia di Teramo n. 42723 del 14.02.2014, che risulta allo stato priva di riscontro, considerato che il rilascio del previsto parere provinciale è condizionato alla acquisizione di documentazione integrativa concernente la tematica delle emissioni derivanti dall'impianto; inoltre, tenuto conto che le attività precedentemente autorizzate con provvedimenti regionali nn. DN3/1093/2006 e DN3/174/2008 stanno proseguendo *ex lege* in forza dell'art. 208, co. 12, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., fino alla decisione definitiva che sarà assunta dall'autorità competente, viene assegnato un termine,

perentorio, pari a giorni dieci dal ricevimento della nota, entro il quale fornire alla Provincia di Teramo quanto richiesto dalla stessa, con riserva di procedere, in caso negativo e senza ulteriore preavviso, alla adozione dei provvedimenti sanzionatori consequenziali, previsti all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e all'art. 45 della L.R. n. 45/07 e s.m.i.;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Distretto provinciale di Teramo dell'ARTA Abruzzo, prot. n. 6162 del 22.09.2014, riferito all'intero stabilimento produttivo di che trattasi, che comporta le emissioni diffuse di cui al Q.R.E. (Quadro Riassuntivo delle Emissioni) datato 10.07.2014, generate dalle operazioni di taglio dei metalli, **parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**

VISTO il parere favorevole espresso dalla Provincia di Teramo con nota prot. n. 237865 del 23.09.2014 nel quale venivano riportate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili;
- l'impianto deve essere condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro dichiarati dalla ditta. Eventuali variazioni possono costituire modifica sostanziale dell'impianto e devono quindi essere preventivamente autorizzate;
- eventuali variazioni dei parametri dichiarati dalla Ditta, che possono determinare un aumento delle emissioni, o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell'impianto e devono essere preventivamente autorizzate;
- la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Abruzzo per il tramite del S.U.A.P. competente per territorio, e per conoscenza alla Provincia di Teramo, al competente Ufficio del Comune di Giulianova, al Distretto Provinciale dell'ARTA di Teramo, al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Teramo, ogni variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni successiva variazione o modifica dell'impianto che sarà autorizzato nei casi previsti;
- l'autorizzazione dovrà essere vincolata al rispetto di quanto riportato nella documentazione tecnica allegata alla domanda e alle prescrizioni indicate;
- sono fatte salve altre autorizzazioni, benestare o nulla osta occorrenti a qualsiasi altro fine;
- per quanto altro non detto si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed allegati, nonché ad ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D.27.7.1934 n°1265 e le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
- l'autorizzazione che sarà rilasciata dalla Regione Abruzzo dovrà essere vincolata al rispetto delle caratteristiche di esercizio indicate nella relazione tecnica e delle prescrizioni indicate nel presente parere provinciale;
- il non rispetto delle prescrizioni o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
- In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'Atto regionale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione, l'Autorità competente procederà:
 - alla diffida con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità dovranno essere eliminate;
 - alla diffida e dalla contestuale e temporanea sospensione degli impianti e delle attività autorizzate con il presente atto, per i quali vi è stata violazione





delle prescrizioni, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

- alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;
- ai sensi del comma 9 dell'art.269 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'autorità competente per il controllo identificata dalla D.G.R. 517/2006 è l'A.R.T.A., autorizzata ad effettuare presso l'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione che dovrà essere rilasciata dalla Regione Abruzzo.

VISTO il parere favorevole espresso dalla Provincia di Teramo con nota prot. n. 240149 del 25.09.2014 nel quale venivano riportate le seguenti prescrizioni:

- i recipienti contenenti i rifiuti liquidi (olio freni, liquido refrigerante, etc.) devono possedere le caratteristiche di cui ai punti 4.2 e 4.4 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- gli spazi riservati alla viabilità interna dovranno essere sempre tenuti liberi;

CONSIDERATO che la ditta Coccia Ambiente Italia s.r.l., con nota del 25/03/2015, ha inviato a questo Servizio:

- la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla DGR 1227/2007;
- l'autocertificazione e la copia fotostatica del documento di identità per tutti i soggetti interessati alle verifiche previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in materia di codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- la copia certificato camerale non antecedente ai sei mesi;

PRESO ATTO del contenuto della nota inoltrata dalla Ditta in oggetto in data 21.03.2011 con allegata planimetria, acquisita al protocollo regionale in data 25.03.2011 al n. RA/68037;

RITENUTO che, in ordine al contenuto delle garanzie finanziarie prodotte, il contratto di fidejussione trasmesso dalla Ditta Coccia Ambiente Italia Srl con nota del 20.01.2014, acquisto al protocollo regionale in data 24.01.2014 al n. RA/22774, prodotto ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i., integrato con successivo contratto fidejussorio n. 6727500606126 sottoscritto in data 14.01.2015, sono necessarie ulteriori attività istruttorie per le verifiche di conformità alle vigenti disposizioni in materia, anche in attesa delle emanande disposizioni nazionali previste all'art. 195, co. 2, lett. g) del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; si ritiene tuttavia di obbligare la Ditta interessata al costante possesso delle predette garanzie per tutto il periodo di validità del presente provvedimento, avvertendo che in mancanza di detto requisito si provvederà alla adozione dei consequenziali provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge;

RITENUTO che, presso l'impianto in oggetto sono ammissibili al centro di raccolto e trattamento, avente una superficie complessiva di mq.7.480 e di mq. utili pari a 6.000, foglio n. 29 p.lle nn. 664 e 658, i veicoli fuori uso classificati con il CER 160104* per un quantitativo massimo annuo pari a 1.150, oltre a n. 250 motoveicoli l'anno;

RAVVISATA la necessità di richiamare la Ditta in oggetto al puntuale rispetto delle disposizioni riportate nella L.R. 29.07.2010, n. 31, recante: "*Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*", pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010, concernente la gestione delle acque prodotte all'interno degli impianti produttivi;

RITENUTO, quindi, di poter stabilire che il periodo di validità del presente provvedimento, per effetto della sopraindicata comunicazione inoltrata dalla Società in oggetto in data 05.11.2013, acquisita al protocollo regionale in data 12.11.2013 al n. RA/280279, con la quale l'Azienda chiede la predisposizione ed il rilascio di un solo atto autorizzativo, per l'intero impianto e comunica la prosecuzione dell'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti invocando le disposizioni di cui al co. 12, dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATA la recente modifica al “ Codice Antimafia “ di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RITENUTO di accogliere la richiesta formulata dalla Ditta COCCIA AMBIENTE Srl relativamente all'accorpamento delle autorizzazioni regionali nn. DN3/1093/2006 e s.m.i. e DN3/174/2008 e s.m.i. in unico provvedimento autorizzativo, procedendo quindi alla sostituzione, con la presente determinazione, di tutti i precedenti provvedimenti già rilasciati, pur richiamandone, per quanto applicabili, le condizioni e le prescrizioni in essi contenute;

RITENUTO, altresì, di riservarsi l'adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti successivamente alla acquisizione della prevista comunicazione antimafia ed alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi oggetto di autocertificazione ex. L. 445/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATE le disposizioni del DPR 7 settembre 2010, n. 160, art. 2, in ordine alle iniziative che abbiano ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, secondo le quali dette iniziative imprenditoriali devono obbligatoriamente essere inoltrate ai competenti SS.UU.AA.PP., al fine di consentire l'esercizio delle funzioni ad essi assegnate;

CONSIDERATO che l'istanza formulata dalla Ditta indicata in oggetto deve essere inquadrata nell'ambito delle funzioni del SUAP territorialmente competente, così come stabilito all'art. 4 del suddetto DPR e che altresì, nello spirito di agevolare e snellire le procedure amministrative relative a quanto indicato in oggetto, si è ritenuto, tuttavia, di avviare la fase istruttoria e completare tutto l'iter procedimentale, rimandando al competente SUAP ogni iniziativa di propria competenza;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta indicata in oggetto, dalle risultanze dell'istruttoria e dalla lettura dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla predetta Società, essendo stati esaminati tutti gli elementi concreti atti a dare prova della idoneità della proposta progettuale;

RICHIAMATO, infine, il D.M. 11 aprile 2011, n. 82, avente per oggetto “ *Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante disposizioni in materia ambientale*”;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell'Aria, approvato con D.G.R. 06.09.2003 e s.m.i.;

VISTA la legge 7.08.1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;

RICHIAMATA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31, avente per oggetto “ *Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la legge n. 77 del 14.09.1999 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1. di **PROROGARE**, ai sensi del D.Lgs. 152 e s.m.i., art. 208, della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45 e del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i., a favore della Ditta COCCIA AMBIENTE Srl, con sede in Via Nazionale per Teramo n. 279 in Giulianova (TE), P.I. n.



01694240670, la validità temporale delle autorizzazioni regionali nn. DN3/1093/2006 e s.m.i. e DN3/174/2008 e s.m.i., concernenti la gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore e loro parti (**D 15/R13**), complessivamente esteso per una superficie di circa mq.7.480 e di mq. utili pari a 6.000, foglio n. 29 p.lle nn. 664 e 658, per la gestione di veicoli fuori uso classificati con il CER 160104* per un quantitativo massimo annuo pari a 1.150, oltre a n. 250 motoveicoli l'anno, comprensivi del quantitativo di rifiuti ritirati dalle attività di autoriparazione, con una detenzione massima pari a 180 giorni a far data dalla loro acquisizione;

2. di **DARE ATTO** che l'impianto indicato al precedente punto 1) risulta conforme alle disposizioni di cui all'art. 15 del citato D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i., anche in virtù del provvedimento regionale n. DN3/96 del 30.07.2007, citato in premessa;
3. di **STABILIRE** che la presente proroga viene fissata in anni dieci a far data dalla scadenza relativa all'autorizzazione regionale n. DN3/174/2008 e cioè dal 06.10.2013 al 06.10.2023, prendendo atto della comunicazioni di prosecuzione dell'attività inoltrata dalla Ditta interessata e citate in premessa; il presente provvedimento, pertanto, sostituisce tutti i precedenti provvedimenti già rilasciati a favore della Ditta COCCIA AMBIENTE Srl, di cui si richiamano, per quanto applicabili, le condizioni e le prescrizioni in essi contenute; la presente autorizzazione è ulteriormente prorogabile, alle medesime condizioni, nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e da eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia;
4. di **PRESCRIVERE** che la Ditta in oggetto svolga le attività gestionali autorizzate nel rispetto delle ulteriori condizioni e prescrizioni indicate dal Distretto provinciale di Teramo di ARTA Abruzzo e dalla Provincia di Teramo, indicate in premessa;
5. di **STABILIRE** che, in ordine all'applicazione degli obblighi derivanti dalla DGR n. 790/2007, la Ditta in oggetto provveda, senza soluzione di continuità, a costituire idonea garanzia finanziaria nelle forme stabilite dalla legge, per tutta la durata della validità temporale del presente provvedimento;
6. di **PRESCRIVERE** altresì, che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione, non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7. di **PRECISARE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - 7.1) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - 7.2) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - 7.3) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - 7.4) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
8. di **RICHIAMARE** la ditta in oggetto, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione *con cadenza semestrale*, alla Provincia di Teramo ed all'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 dell'11.10.2010;
9. di **RICHIAMARE**, altresì, la Ditta in oggetto al pieno rispetto degli adempimenti previsti dalle seguenti normative:



- adempimenti previsti dal D.M. 11.04.2011, n. 82, avente per oggetto: “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”, (G.U. 8 giugno 2011, n. 131) che, in attuazione dell'articolo 228 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., detta tempi e modalità concrete di funzionamento del nuovo sistema di gestione dei pneumatici;
- adempimenti previsti dalla norma UNI CEN/TS 14243 dell'aprile 2010 avente per oggetto: “Materiali prodotti da pneumatici fuori uso – Specifiche delle categorie basate sulle dimensioni e impurità e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità”, con le quali si definiscono tutte le fasi del processo di trattamento degli PFU e le specifiche tecniche dei materiali che esitano dalle stesse;
- adempimenti di cui al D.M. 09.01.2003, “Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco dei rifiuti non pericolosi” (G.U. 18.01.2003, n. 14);
- adempimenti previsti dalla normativa in materia di gestione di pile e accumulatori di cui al D. Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;
- adempimenti previsti dall'art. 216-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il quale si dettano disposizioni in ordine alla gestione di rifiuti costituiti da oli usati;
- adempimenti previsti dal D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” e s.m.i., e il successivo D.Lgs. 14.03.2014, n. 49 che ha introdotto nuove disposizioni in materia;
- adempimenti previsti dai DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l'avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;

10. di PRESCRIVERE che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

- a) accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- b) in caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
- c) i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove vengano accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

11. di RICHIAMARE la ditta in oggetto all'osservanza degli obblighi e degli adempimenti derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), istituito ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

12. di STABILIRE che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;



13. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di Giulianova (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Teramo, al P.R.A. di Teramo e al SUAP di Giulianova (TE);
14. di **TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali c/o la Camera di Commercio di L'Aquila;
15. di **REDIGERE** il presente provvedimento in numero uno originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;
16. di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo della autorizzazione, con esclusione dell'allegato parte integrante.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

L'ESTENSORE
(Marco Famoso)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Marco Famoso)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Gianfranco Piselli)

